

Gen. 459

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno III

Mogadiscio, 28 Luglio 1952

N. 7

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

1952


ORDINANZE:

ORDINANZA n. 9 rep. in data 4 luglio 1952: Istituzione Tributo sulle Sciambe	367
ORDINANZA n. 10 rep. in data 4 luglio 1952: Abolizione del giudizio per decreto nei procedimenti penali	370
ORDINANZA n. 11 rep. in data 7 luglio 1952: Istituzione della Corte di Assise di Appello in Somalia	371

1952:

DECRETI:

DECRETO n. 74 rep. in data 26 maggio 1952: Riconoscimento della libera disponibilità di aerea di terreno sita in Mogadiscio al Sig. dr. Marie Giovanni	373
DECRETO n. 75 rep. in data 29 maggio 1952: Istituzione del Collegio Professionale Agrario	375
DECRETO n. 76 rep. in data 10 giugno 1952: Sostituzione dell'Ufficiale Giudiziario f. f. Cancellara Giuseppe	377
DECRETO n. 77 rep. in data 12 giugno 1952: Istituzione dell'Amministrazione dei Servizi Municipali a Mahaddei	378
DECRETO n. 78 rep. in data 13 giugno 1952: Nomina membri per il Consiglio Centrale Scolastico della Somalia	379
DECRETO n. 79 rep. in data 14 giugno 1952: Nomina dei componenti la Commissione per gli esami di concorso per allievi maestri	379



DECRETO n. 80 rep. in data 20 giugno 1952: Nomina del dr. Rizzetto Fulvio, Consigliere di Governo 1 ^a classe a presidente del Collegio dei Revisori dell'Ente Fiera della Somalia	380
DECRETO n. 81 rep. in data 18 maggio 1952: Nomina del Dott. Salvatore Zuretti ad Ispettore di Sanità	381
DECRETO n. 82 rep. in data 27 maggio 1952: Istituzione corso addestramento allievi maestri autoctoni in Mogadiscio	382
DECRETO n. 83 rep. in data 29 maggio 1952: Istituzione scuola Primaria Serale Somali per adulti con durata di anni 3	383
DECRETO n. 84 rep. in data 19 giugno 1952: Istituzione in Mogadiscio di un Collegio - Convitto per 60 posti riservato agli autoctoni	385
DECRETO n. 85 rep. in data 23 giugno 1952: Bando di concorso per titoli ed esami per l'ammissione di 25 convittori nel Collegio Professionale Agrario di El Mugne	388
DECRETO n. 88 rep. in data 26 marzo 1952: Riconoscimento libera disponibilità di area di terreno demaniale, in Via Corni, Mogadiscio al Circolo del Tennis	391
DECRETO n. 89 rep. in data 12 maggio 1952: Riconoscimento libera disponibilità di un lotto di terreno per azienda agricola sito nel comprensorio di Genale al Sig. Troccoli Cesare fu Luigi	392
DECRETO n. 90 rep. in data 12 maggio 1952: Riconoscimento libera disponibilità di un lotto di terreno per azienda agricola sita nel comprensorio di Genale al Sig. Mello Ugo	394
DECRETO n. 91 rep. in data 12 maggio 1952: Riconoscimento libera disponibilità di un lotto bananiero sito nel comprensorio di Genale al Sig. Alcide Garcina	395
DECRETO n. 92 rep. in data 12 maggio 1952: Riconoscimento libera disponibilità e cambio titolarità di una concessione agricola sita nel comprensorio di Genale al Dott. Antonio Falcone	396
DECRETO n. 93 rep. in data 24 maggio 1952: Riconoscimento di libera disponibilità di una concessione agricola sita nel comprensorio di Genale al Sig. Da Novi Domenico	398
DECRETO n. 94 rep. in data 24 maggio 1952: Riconoscimento di libera disponibilità di una concessione agricola sita nel comprensorio di Genale al Sig. Manfredini Tancredi	399
DECRETO n. 95 rep. in data 18 giugno 1952: Riconoscimento di libera e assoluta proprietà dell'Azienda agricola — Angeleri — Ranieri — Marchetti	400

DECRETO n. 97 rep. in data 24 maggio 1952: Cambio di titolarità azienda agricola Milone De Savorgnan in « Soc. per Azione De Savorgnan & C. »	401
DECRETO n. 98 rep. in data 8 luglio 1952: Nomina del dott. Domenico Raspini, in temporanea sostituzione del dott. Carlo Gentilucci, a presidente della Commissione di Appello per la contribuzione sul reddito	402
<hr/>	
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro: Disposizione n. 7 del Controllore dei Prezzi	403

PARTE SECONDA

Ufficio del Giudice della Somalia: Estratto di Sentenza dichiarativa di fallimento	404
Ufficio Giudiziario Commissariato del Benadir: Eredità giacente Bollo Giuseppe	404
Ufficio Giudiziario Commissariato del Benadir: Eredità giacente Gammi Luigi	404
Cassa per la circolazione Monetaria in Somalia: Estratto Verbale di Assemblea Ordinaria	405
C. I. E. T.: Costituzione di Società per Azioni	405
Impresa Costruzioni Ing. Ferrara S. A.: Assemblea Ordinaria	406
Società Anonima Cooperativa Agricoltori di Genale (S.A.C.A.): Assemblea Straordinaria	406
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione ad impiantare un'azienda per il Commercio d'importazione ed esportazione al Sig. Mantoan Giovanni	406
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione ad impiantare un'azienda per il Commercio d'importazione ed esportazione alla Società Saline Somale	407
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione ad impiantare un'azienda per il Commercio d'importazione ed esportazione al Sig. Dere Bakar Bana — Dafarat	407
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione ad impiantare una industria per la sgranatura e passatura in balle del cotone alla Ditta De Vincenzi	407

Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione ad impiantare in esclusiva per il territorio del Basso Giuba gli impianti per l'estrazione del Sisal alla Società Romana di Colonizzazione in Somalia	408
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro: Autorizzazione ad impiantare una industria per il commercio d'importazione ed esportazione alla Società Italo Somala Incremento Agricoltura	408
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro: n. 11 Avvisi ad opponendum	408
Ufficio Lavori Pubblici e Comunicazioni: Concessione di terreno a scopo edilizio — n. 5 Avvisi ad opponendum	412
Ente Autonomo Fiera della Somalia: Estratto verbale	414
Banco di Roma: Trasferimento del Sig. Pietro Angelo, Vice Capo Ufficio della Filiale di Barletta alla Filiale di Mogadiscio in qualità di Procuratore	414

PARTE PRIMA

ORDINANZA n. 9 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 del 22 luglio 1950, relativa all'Ordinamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

RITENUTO opportuno e necessario istituire un tributo sulle sciambe da chiunque ed a qualsiasi titolo coltivate;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

ORDINA:

Art. 1.

E' istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 1953, un tributo annuo sulle sciambe da chiunque ed a qualsiasi titolo coltivate, da applicarsi nei modi e nelle misure appresso specificati:

A) *Sulle sciambe seccagne:*

1° di estensione non superiore a 2 d'areb	So.	2,—
2° oltre 2 e fino a 6 d'areb	»	3,—
3° oltre 6 e fino a 10 d'areb	»	4,—
4° oltre 10 e fino a 20 d'areb	»	5,—
5° oltre 20 d'areb	»	6,—

B) *Sulle sciambe irrigue o inondabili:*

1° di estensione non superiore a 2 dareb	So. 3,—
2° oltre 2 e fino a 6 dareb	» 6,—
3° oltre 6 e fino a 10 dareb	» 8,—
4° oltre 10 e fino a 20 dareb	» 10,—
5° oltre 20 dareb	» 12,—

Agli effetti dell'applicazione dei tributi sopra specificati il « dareb » viene ragguagliato, per tutto il Territorio, ad ettari 0,25.

Art. 2.

Il tributo non si applica sulle sciambe i cui redditi siano assoggettabili alla contribuzione sul reddito.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione del tributo di cui al precedente art. 1, i coltivatori delle sciambe debbono produrre presso le rispettive Residenze una apposita denuncia contenente le seguenti indicazioni:

- 1° le generalità del coltivatore della sciamba;
- 2° se trattasi di sciamba seccagna, irrigua, o inondabile;
- 3° la località in cui la sciamba trovasi situata, i relativi confini ed ogni altra indicazione idonea a facilitare l'identificazione del terreno;
- 4° estensione della sciamba.

La denuncia predetta, vistata per conferma da persona di fiducia del Residente, deve essere presentata entro e non oltre il 30 giugno 1953.

Art. 4.

I Residenti, esperite le indagini del caso ed accertata la veridicità della denuncia, provvederanno a riscuotere il relativo tributo, rilasciando nel contempo agli interessati regolare ricevuta.

Art. 5.

Il pagamento del tributo dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

Il tributo è comprensivo anche della tassa di bollo per quietanza e pertanto tale tassa non verrà applicata sulle relative ricevute.

Art. 6.

Per le nuove sciambe la denuncia dovrà essere presentata entro il termine di sei mesi dall'epoca in cui le stesse sono sorte ed il corrispondente tributo verrà corrisposto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'impianto.

Qualora durante l'anno dovesse verificarsi il cambiamento del titolare della coltivazione, il nuovo titolare dovrà produrre la denuncia entro il termine di sei mesi dall'avvenimento e lo stesso sarà soggetto al tributo con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è intervenuto il cambiamento, ferma restando la tassazione eseguita per l'anno precedente a carico del cessante e salvo eventuali compensazioni fra le parti.

Art. 7.

Chiunque omette di presentare la denuncia entro i prescritti termini, è tenuto a corrispondere, in aggiunta al tributo, una penalità pari al doppio del tributo stesso.

Se la denuncia viene presentata con un ritardo non superiore a tre mesi, la penalità stessa è ridotta alla metà.

Per le infedeli denunce è dovuta una penalità pari alla differenza fra il tributo accertato in via definitiva e quello che sarebbe stato applicabile in base alla denuncia fatta.

Non effettuando il pagamento del tributo entro i termini stabiliti, è dovuta una penalità di mora pari al 20 per cento del tributo stesso. Se il ritardo non supera un mese, detta penalità viene ridotta alla metà.

Tutte le penalità suddette sono riscuotibili all'atto del pagamento del tributo principale o suppletivo.

Art. 8.

In caso di eventi calamitosi, che apportino una riduzione notevole, o la perdita totale dei raccolti su ampie estensioni di terreno, l'Amministrazione, sentito il parere del Consiglio Territoriale, ha facoltà di abbuonare in tutto od in parte il pagamento del tributo.

Art. 9.

Le eventuali contestazioni che dovessero sorgere in sede di appli

cazione del tributo di cui alla presente ordinanza, saranno risolte in via definitiva dal competente Commissario Regionale.

Mogadiscio, li 4 luglio 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE

Canino

ORDINANZA n. 10 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951 n. 1301 che ratifica l'Accordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO l'art. 2 dell'ordinanza n. 47 del 1950 che conferisce al Segretario Generale le funzioni attribuite all'Amministratore, assente per congedo;

VISTO l'art. 99 del r. d. 20 giugno 1935, n. 1630, sull'Ordinamento giudiziario della Somalia;

CONSIDERATO che è opportuno abolire il giudizio per decreto nei procedimenti nei quali si ritiene di dover infliggere la pena detentiva;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

ORDINA:

Art. 1.

La prima parte dell'art. 99 del r. d. 20 giugno 1935, n. 1630, sull'Ordinamento giudiziario per la Somalia è così modificato:

Il Commissario Regionale, che nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio, in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritiene di dover infliggere soltanto la multa o l'ammenda in misura non superiore a somali quattrocento, può pronunciare la condanna con decreto senza procedere al dibattimento.

La stessa facoltà è accordata al Residente per i reati di sua competenza.

Art. 2.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data del 1° settembre 1952.

Mogadiscio, li 4 luglio 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

ORDINANZA n. 11 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 del 1950 che conferisce al Segretario Generale le funzioni attribuite all'Amministratore, assente per congedo;

VISTO il r. d. 20 giugno 1935, n. 1638, sull'Ordinamento Giudiziario per la Somalia;

CONSIDERATO che è opportuno istituire presso la Corte di Assise di Mogadiscio una sezione che giudichi sull'appello proposto avverso le sentenze emesse dalla Corte di Assise;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

ORDINA:

Art. 1.

E' istituita presso la Corte di Assise di Mogadiscio la sezione di Appello che giudica sull'appello proposto avverso le sentenze e gli altri provvedimenti emessi dalla Corte di Assise.

Art. 2.

L'art. 13 dell'Ordinamento Giudiziario per la Somalia è così modificato:

Nei giudizi in primo grado la Corte di Assise è composta dal Vice Giudice della Somalia, che presiede, e da sei assessori.

Art. 3.

La Corte di Assise di Appello è composta dal Giudice della Somalia che presiede e da sei assessori.

Art. 4.

Nei giudizi della Corte di Assise gli assessori insieme col presidente giudicano del fatto.

Spetta al presidente esclusivamente decidere le questioni di diritto ed applicare la pena.

Art. 5.

In caso di assenza o impedimento del Giudice della Somalia il magistrato che ha pronunciato sentenza nel giudizio di primo grado non può partecipare al giudizio avanti la Corte di Assise di Appello.

Parimenti non possono partecipare al giudizio di Appello gli assessori che hanno concorso a pronunciare la sentenza impugnata.

Art. 6.

In ogni caso i motivi di imputazione contro le sentenze della Corte di Assise pronunciate nei giudizi di primo grado devono essere esposti specificamente a pena di inammissibilità.

Art. 7.

Contro le sentenze della Corte di Assise di Appello è ammesso ricorso alla Corte di Cassazione della Repubblica Italiana.

Art. 8.

Le sentenze pronunciate dalla Corte di Assise dopo la pubblicazione della presente legge e quelle per le quali al momento della pubblicazione della presente legge non sono decorsi i termini per l'impugnazione sono soggetto ad appello.

Se, alla data della pubblicazione della presente legge, pende ricorso per Cassazione, è concessa al P. M. e all'imputato la facoltà di domandare la conversione del ricorso in gravame di appello.

Nel ricorso di più imputati, qualora soltanto una parte di essi domandano la conversione, la conversione opera nei riguardi di tutti.

Art. 9.

La dichiarazione di conversione del ricorso in appello deve essere fatta nella cancelleria della Corte di Assise della Somalia, ovvero nella cancelleria della Corte di Cassazione della Repubblica Italiana, nel termine di giorni novanta dalla data della pubblicazione della presente ordinanza.

La dichiarazione può esser fatta dal P.M., o dall'imputato, o dall'avvocato che lo difese nel giudizio avanti la Corte di Assise o che risulta nominato per la difesa in Cassazione o che ha ricevuto espresso incarico.

L'incarico è conferito nelle forme previste dall'art. 134 del Codice di Procedura Penale.

L'imputato che sia detenuto può fare la dichiarazione nelle carceri in cui si trova.

Le altre norme stabilite dall'art. 54 della legge 10 aprile 1951, n. 287, della Repubblica Italiana sul riordinamento dei giudizi di Assise, e relativa ai modi di trasmissione da parte della cancelleria della Corte di Assise di Mogadiscio alla Corte di Cassazione della Repubblica Italiana sono estese nel territorio della Somalia in quanto compatibili.

Art. 10.

Con successivi decreti dell'Amministratore, saranno emanate le norme integrative e complementari per la completa attuazione della presente ordinanza.

Art. 11.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 7 luglio 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE

Canino

DECRETO n. 74 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica l'Accor-

do di tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione.

VISTA la domanda in data 1° settembre 1950 del sig. Giovanni De Marie intesa ad ottenere la libera disponibilità di un'area demaniale in Mogadiscio della superficie di mq. 2145,10, a forma irregolare di n. 5 lati, confinante a Nord con area libera demaniale (lato m. 63,40) ad Est con Villaggio Bondere (lato m. 32,50), a Sud con prevista strada urbana (spezzata di m. 25,80 e 37,85), ad Ovest con area libera demaniale (lato m. 37);

CONSIDERATO che su detto terreno il De Marie ha provveduto alla costruzione di una casa ad uso d'abitazione e di un mulino sul crinale della duna e che gli stabili anzidetti, come risulta dal foglio n. 6934 del 28 luglio 1951 dell'Ufficio Tecnico Municipale, vennero costruiti sotto l'osservanza delle norme del Regolamento Edilizio e delle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 1950 sono tuttora applicabili nel Territorio le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea approvato con r. d. 7 febbraio 1926, n. 269, estese alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938, n. 380;

CONSIDERATO che all'Avviso ad Opponendum pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 2 del 1° febbraio 1952 non è stata fatta alcuna opposizione circa la concessione dell'area richiesta;

CONSIDERATO che possono ritenersi adempiti gli obblighi normalmente imposti per le concessioni edilizie data in base al citato Ordinamento Fondiario;

VISTA la bolletta n. 643 dell'11 marzo 1952 di So. 2145,10 dell'Ufficio Tasse sugli Affari attestante l'avvenuto pagamento del terreno in questione;

RITENUTO che la domanda surriferita appare legittima per le suesposte considerazioni;

DECRETA:

E' riconosciuta al sig. De Marie Giovanni, residente in Mogadiscio, la concessione edilizia e, conseguentemente, la libera disponibilità dell'area di terreno demaniale di mq. 2145,10 descritta come nelle premesse e delimitata come dall'annesso schizzo planimetrico.

Mogadiscio, li 26 marzo 1952.

p. L'AMMINISTRATORE
Canino

DECRETO n. 75 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica l'Accordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione.

RITENUTO che rivestendo l'agricoltura una speciale importanza per l'economia della Somalia s'è necessario formare nuclei di esperti agricoli autonomi tecnicamente ben preparati e dotati di una istruzione professionale per quanto possibile completa che li renda capaci di indirizzare le loro genti verso forme più razionali e progredite di agricoltura;

RICONOSCIUTO che per favorire un regolare afflusso di alunni da varie parti del territorio, ottenere più intensa applicazione ed un maggior rendimento, ed influire anche sulla loro formazione del carattere ed educazione morale e civile convenga dare alla scuola professionale agraria il carattere di collegio-convitto.

RICONOSCIUTO altresì che l'iscrizione ed il mantenimento nel collegio di cui trattasi debbano almeno nei primi anni essere gratuiti al fine di favorire l'accesso degli alunni;

CONSTATO che al fine di poter curare maggiormente la preparazione di ciascun allievo ed anche di facilitare a suo tempo l'impiego degli alunni che usciranno diplomatici dal Collegio stesso conviene mantenere limitato il numero degli alunni di ciascun corso;

RITENUTO che una scuola professionale agraria debba avere anche una sede per sperimentazioni ed esercitazioni pratiche;

SENTITO il Consiglio Centrale Scolastico;

CONSIDERATO che essendo l'Amministratore assente per congedo le sue funzioni sono esercitate dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 del 22 luglio 1950;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituita una Scuola Secondaria Professionale Agraria che prende il nome di Collegio Professionale Agrario e che ha la finalità di formare elementi autoctoni dotati di una buona istruzione tecnica nel campo dell'agricoltura.

Art. 2.

Il Collegio è costituito dalla scuola-convitto situata a El Mugne (Merca) e dalla Sezione sperimentale e di esercitazioni situata a Genale.

Art. 3.

Il Collegio Professionale Agrario può accogliere fino ad un massimo di 60 alunni complessivamente nei tre corsi. Al primo corso saranno ammessi i primi classificati agli esami di ammissione nel numero e secondo le modalità che verranno indicate negli appositi bandi da emanare ogni anno.

Art. 4.

L'iscrizione ed il mantenimento nel Collegio sono interamente gratuiti.

Art. 5.

Gli insegnamenti consisteranno oltre che di lezioni teoriche che avranno luogo ad El Mugne, di esperimenti e di esercitazioni pratiche che avranno luogo a Genale.

Art. 6.

Al termine di ciascun anno scolastico hanno luogo gli esami per la promozione alla classe superiore. Al termine del terzo corso ha luogo, dopo gli esami speciali, l'esame per il conseguimento del diploma di Esperto Agricolo.

Art. 7.

Il Direttore e gli insegnanti del Collegio sono nominati dall'Amministratore su proposta del Capo Ufficio Istruzione Pubblica.

Art. 8.

Per gli alunni che avranno conseguito il diploma di Esperto Agricolo saranno istituiti corsi di specializzazione in: agricoltura sperimentale, in zootecnia ed in tecnologia e meccanica agraria.

Art. 9.

Il Collegio Professionale Agrario comincerà i suoi corsi con l'anno scolastico 1952-53.

Art. 10.

Il regolamento interno del Collegio Professionale Agrario sarà approvato con decreto dell'Amministratore.

Art. 11.

Le spese relative al funzionamento del Collegio Professionale Agrario graveranno sull'art. 67 del corrente esercizio finanziario e sul corrispondente articolo degli esercizi successivi.

Mogadiscio, li 29 maggio 1952.

H. SEGRETARIO GENERALE
Canino

DECRETO n. 76 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica l'Accordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione.

VISTO l'art. 2 dell'ordinanza n. 47 del 1950 che conferisce al Segretario Generale le funzioni attribuite all'Amministratore, assente per congedo;

CONSIDERATO che l'Ufficiale giudiziario ff. presso il Giudice della Somalia, sig. Cancellara Giuseppe è assente per licenza ordinaria;

VISTO l'art. 84 dell'Ordinamento Giudiziario per la Somalia;

DECRETA:

Dal giorno 10 giugno 1952 e durante l'assenza per licenza ordinaria dell'impiegato Cancellara Giuseppe, Ufficiale giudiziario ff. presso il Giudice della Somalia, è chiamato a sostituirlo il brigadiere dei CC. Longo Ferruccio.

Mogadiscio, li 10 giugno 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

DECRETO n. 77 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica l'Accordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione.

VISTA l'Ordinanza n. 10 del 6 giugno 1951, relativa alla istituzione delle Amministrazioni dei Servizi Municipali nel Territorio;

CONSIDERATO che il Centro di Mahaddei ha una importanza economica tale da poter assicurare con i propri mezzi i servizi urbani essenziali;

VISTA la proposta del Commissariato Regionale dell'Uebi Scebeli;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1952 è istituita l'Amministrazione dei Servizi Municipali a Mahaddei.

Art. 2.

La circoscrizione della predetta Amministrazione è costituita dal territorio compreso entro un raggio di cinque chilometri avente per centro il pubblico mercato.

Art. 3.

La Consulta Municipale sarà così composta:

- a) tre personalità eminenti;
- b) un rappresentante delle comunità minori non autoctono;
- c) due rappresentanti delle categorie economiche;
- d) un rappresentante delle professioni, arti e mestieri;
- e) un rappresentante delle Associazioni culturali e religiose.

Mogadiscio, li 12 giugno 1952.

p. L'AMMINISTRATORE

Canino

DECRETO n. 78 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica l'Accordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione.

VISTO il D. A. n. 182656 del 20 novembre 1950 con cui è stato istituito il Consiglio Centrale Scolastico della Somalia;

RITENUTO di dover provvedere alla nomina dei membri di cui all'art. 3 del decreto citato;

CONSIDERATO che essendo l'Amministratore assente per congedo le sue funzioni sono esercitate dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 del 22 luglio 1950;

DECRETA:

Sono chiamate a far parte del Consiglio Centrale Scolastico della Somalia per l'anno 1952 le seguenti persone:

- 1) Cav. Islao Omar Ali — Consigliere Territoriale;
- 2) Sig. Marchese Carlo — Maestro elementare;
- 3) Sig. Giama Bilal — Maestro elementare;
- 4) Sig. Abdirahman Abdisciur — Maestro elementare;
- 5) Sig. Mohamed Sceek Mohamud — Impiegato.

Mogadiscio, li 13 giugno 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE

Canino

DECRETO n. 79 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica l'Accordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione.

VISTO il bando n. 605775 del 30 aprile 1952 relativo ad un

VISTA la lettera in data 7 corrente mese con la quale l'Ente Autonomo « Fiera della Somalia » comunica di avere provveduto ai sensi dell'art. 9 dello Statuto dell'Ente alla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori;

VISTO il decreto n. 71 del 7 maggio 1952 che istituisce l'Ente Autonomo « Fiera della Somalia » e l'art. 9 dello Statuto dell'Ente in base al quale il Presidente del Collegio dei Revisori è nominato dall'Amministrazione Fiduciaria Italiana;

DECRETA:

Il Consigliere di Governo di 1^a classe Rizzetto Dr. Fulvio è nominato Presidente del Collegio dei Revisori dell'Ente Autonomo « Fiera della Somalia ».

Mogadiscio, li 20 giugno 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

DECRETO n. 81 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica l'Accordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione.

VISTO l'art. 6 dell'Ordinamento Sanitario, approvato con r. d. 20 marzo 1933, n. 702;

RITENUTO necessario provvedere alla nomina dell'Ispettore di Sanità presso l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

DECRETA:

Art. 1.

Con decorrenza 16 maggio 1952 l'Ispettore di Sanità di 2^a classe (A-VII) Zuretti Salvatore è nominato Ispettore di Sanità dell'A. F.I.S..

concorso per titoli e per esami per l'assunzione di sessanta maestri coadiutori autoctoni ed il bando n. 605777 del 30 aprile 1952 relativo ad un concorso per esami per l'assunzione di allievi maestri autoctoni;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina dei componenti la Commissione di esami prevista nei citati bandi;

DECRETA:

Art. 1.

La Commissione per gli esami specificati nelle premesse è così composta:

Prof. Raffaele Joppi	Presidente
Prof. Umberto Manzella	Membro
Prof. Giuseppe Biondi	»
Dott. Maria Luisa De Marchi in Audisio	»
Dott. Gian Marco Garino	»
Sig. Leonida Gennaro	»
Sig. Scerif Ahmed	»
Maestro Dante Tonelli	Segretario

Art. 2.

Ai componenti la suddetta Commissione spettano i compensi previsti dalle vigenti disposizioni.

Mogadiscio, li 14 giugno 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

DECRETO n. 80 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301 che ratifica l'Accordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione.

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 del 1950 che conferisce al Segretario Generale le funzioni attribuite all'Amministratore, assente per congedo;

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria per la registrazione.

Mogadiscio, li 18 maggio 1952.

P. L'AMMINISTRATORE
Canino

DECRETO n. 82 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

RICONOSCIUTA la necessità di istituire un Corso addestramento Allievi Maestri autoctoni, inteso a dare una solida base istruttiva ai candidati ai concorsi per insegnanti autoctoni;

RITENUTO che il regolamento definitivo del Corso debba essere compilato tenendo conto del progressivo miglioramento del grado di istruzione degli alunni che accedono al Corso suddetto;

RICONOSCIUTA la opportunità che gli allievi del Corso suddetto debbano essere scelti, di anno in anno sulla base di appositi concorsi per esami e titoli;

TENUTO conto che al Corso stesso, in attesa dell'assegnazione di speciale personale insegnante, presteranno servizio insegnanti scelti su designazione del Preside delle Scuole Medie della Somalia;

CONSIDERATO che essendo l'Amministratore assente per congedo le sue funzioni sono esercitate dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 del 22 luglio 1950;

SENTITO il Consiglio Centrale Scolastico;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituito un Corso Addestramento Allievi Maestri autoctoni con sede in Mogadiscio.

Art. 2.

A frequentare il Corso suddetto sono ammessi gli Allievi Maestri autoctoni vincitori degli appositi concorsi da bandire di anno in anno.

Art. 3.

Il regolamento del Corso suddetto sarà emanato con decreto dell'Amministratore.

Art. 4.

Gli insegnanti del Corso sono di norma prescelti fra gli insegnanti delle Scuole Medie della Somalia. Eccezionalmente possono essere destinate all'insegnamento persone estranee alla scuola purché fornite del titolo richiesto per le scuole medie.

Art. 5.

La retribuzione degli insegnanti è stabilita nella misura di So. 10 per ogni ora di lezione svolta. Tale compenso sarà corrisposto sulla base delle dichiarazioni di effettivo servizio prestato che rilascerà il Direttore della Scuola, per il tramite del Preside delle Scuole Medie della Somalia.

Art. 6.

Le spese relative al funzionamento della Scuola Allievi Maestri autoctoni graveranno sull'art. 67 bis del corrente esercizio finanziario e sul corrispondente articolo degli esercizi successivi.

Le spese relative alle retribuzioni di cui all'articolo precedente graveranno sull'art. 67 bis del corrente esercizio finanziario e sul corrispondente articolo degli esercizi successivi.

Mogadiscio, li 27 maggio 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

DECRETO n. 83 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951 n. 1301, che ratifica l'Accordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

RICONOSCIUTA la necessità di istituire corsi primari serali per adulti autoctoni al fine di ridurre l'analfabetismo e diffondere anche tra gli adulti l'educazione di base;

RI TENU I O che le scuole suddette dovranno per la maggiore ristrettezza dei loro orari, svolgere programmi più ridotti di quelli delle scuole elementari somale e che converrà pertanto apprestare per queste scuole appositi programmi;

CONSIDERATO che per l'insegnamento nelle scuole predette si deve fare ricorso, oltre che al personale insegnante italiano, arabo, libico o autoctono in servizio presso le scuole diurne, che dovrà pertanto compiere ore di insegnamento in più, anche ad insegnanti volontari;

CONSTATATA la necessità di corrispondere agli insegnanti suddetti un compenso per ciascuna ora di lezione svolta nei corsi serali, sulla base di prospetti da compilare dal Direttore Centrale delle Scuole Elementari;

SENTITO il Consiglio Centrale Scolastico;

CONSIDERATO che essendo l'Amministratore assente per congedo le sue funzioni sono esercitate dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 del 22 luglio 1950;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituita la Scuola Primaria Serale Somala per adulti il cui corso dura tre anni e che segue il calendario e gli ordinamenti vigenti per le scuole elementari somale diurne.

Art. 2.

Con successivo decreto l'Amministratore fisserà i programmi di insegnamento nelle scuole primarie somale per adulti.

Art. 3.

Agli insegnanti delle scuole primarie somale per adulti che siano muniti di diploma di abilitazione magistrale o di titolo equipollente viene corrisposto un compenso nella misura di So. 7,50 per ciascuna lezione di due ore da essi svolta. Per gli insegnanti che non siano provvisti dei titoli suddetti il compenso è ridotto alla metà.

Al personale direttivo dispensato dall'insegnamento viene cor-

risposto un compenso annuo nella misura di So. 25 per ciascun corso primario per adulti svolto nelle scuole poste sotto la loro direzione.

Art. 4.

I compensi di cui all'articolo precedente vengono corrisposti sulla base degli specchi relativi al servizio prestato da ciascun insegnante compilati dalla Direzione Centrale Scuole Elementari della Somalia.

Art. 5.

Le spese relative ai compensi di cui sopra graveranno sull'articolo 67 bis del corrente esercizio finanziario e sul corrispondente articolo degli esercizi seguenti.

Mogadiscio, li 29 maggio 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

DECRETO n. 84 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO il r. d. legge n. 377 in data 24 luglio 1936;

VISTA l'Ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950;

CONSIDERATA l'opportunità di provvedere all'apertura di un collegio per somali in Mogadiscio per consentire ad alunni di ogni località del territorio di seguire diverse scuole e corsi esistenti in tale città;

RICONOSCIUTA l'opportunità di ridurre al minimo le quote di retta mensile e di facilitare in ogni modo l'accoglimento in tale collegio di alunni poveri e bisognosi;

RITENUTO che il Collegio suddetto dovrà esser destinato specialmente ad alunni di scuole secondarie professionali che attualmente non esistono se non in Mogadiscio;

SENTITO il Consiglio Centrale Scolastico;

DECRETA:

Art. 1.

E' istituito in Mogadiscio un Collegio-Convitto per 60 posti riservato agli autoctoni.

Il Collegio-Convitto si aprirà il mese di luglio 1952.

Art. 2.

Trenta posti del Collegio-Convitto sono riservati agli allievi maestri autoctoni vincitori dei relativi concorsi che vengono indetti ogni anno. Gli altri posti sono assegnati agli alunni di scuole secondarie e delle scuole professionali.

Soltanto sino all'anno 1953-54 possono essere ammessi al Collegio-Convitto anche alunni delle scuole elementari in numero non superiore a 10.

Art. 3.

I convittori ~~studenti~~ seguono i corsi scolastici nelle scuole di Mogadiscio.

Art. 4.

La retta mensile di mantenimento nel Collegio è stabilita in So. 120 e comprende il vitto, l'alloggio e la normale assistenza sanitaria. Potrà essere inoltre stabilita una quota fissa da pagare all'atto dell'iscrizione per il costo della biancheria personale e delle uniformi.

Art. 5.

Saranno concesse ogni anno 30 borse di studio per l'ammontare di So. 120 mensili per l'ammissione e mantenimento nel Collegio suddetto di altrettanti allievi maestri autoctoni.

Saranno anche concesse ogni anno un certo numero di borse di studio per l'ammissione gratuita o semi-gratuita al Collegio di alunni particolarmente meritevoli per intelligenza, capacità e volontà di apprendere.

Art. 6.

L'ammontare di tali borse di studio verrà versato direttamente dall'Ufficio Istruzione Pubblica alla Direzione del Collegio come retta o mezza retta del titolare.

Art. 7.

Per le condizioni di concessione delle borse di studio suddette sarà emanato ogni anno apposito bando e verrà nominata con decreto dell'Amministratore una apposita Commissione per l'esame dei titoli di ciascun aspirante.

Art. 8.

Possono essere ammessi al Collegio nel numero indicato agli articoli 3 e 4 studenti autoctoni di età non inferiore agli anni 11 e non superiore ai 18 anni. E' fatta eccezione al comma precedente per gli allievi maestri che sono ammessi fino all'età di anni 25.

Art. 9.

Coloro che desiderano essere ammessi al Collegio per Somali dovranno farne domanda in carta legale da So. 0,80 indirizzata all'Ufficio Istruzione Pubblica.

Art. 10.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) titolo di studio;
- b) certificato medico comprovante che l'alunno è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie contagiose;
- c) certificato di buona condotta;
- d) certificato del Residente dal quale risulti che l'aspirante non sia minore degli anni 11 e non abbia superato i 18 anni;
- e) un atto, firmato dinanzi al Cadi competente e vistato dal Residente, con il quale i genitori dell'aspirante o chi ne fa le veci — o l'aspirante stesso quando sia maggiore — si impegna a versare la quota mensile di So. 120 per tutta la durata dell'anno scolastico.

Tale documenti può essere sostituito da un atto rilasciato dalla Commissione di cui all'art. 7 dal quale risulti che l'aspirante è titolare di una borsa di studio e l'ammontare della stessa.

Art. 11.

Le domande di ammissione al Collegio dovranno essere presentate all'Ufficio Istruzione Pubblica entro il 30 luglio 1952 o alle Residenze competenti non oltre il 25 luglio 1952.

Art. 12.

Il Collegio è diretto da un insegnante nominato dall'Amministratore ed è responsabile dell'andamento del Collegio, dell'ordine, della disciplina e dell'igiene interni del Collegio stesso.

Art. 13.

Il regolamento interno del Collegio sarà emanato con decreto.

Art. 14.

Le spese relative al funzionamento del Collegio per Somali gravano sull'art. 67 del corrente esercizio finanziario e sul corrispondente articolo degli esercizi finanziari successivi.

Mogadiscio, li 19 giugno 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

DECRETO n. 85 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO il decreto n. 75 di rep. dell 29 maggio 1952 registrato al n. 581 del registro decreti in data 29 maggio che istituisce il Collegio Professionale Agrario di El Mugne;

RITENUTO opportuno bandire un concorso per l'ammissione di n. 25 alunni convittori nel Collegio Agrario di El Mugne;

DECRETA:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per l'ammissione di 25 convittori nel Collegio Professionale Agrario di El Mugne quali alunni del I anno del corso triennale.

Art. 2.

Ai vincitori del presente concorso saranno concessi gratuitamente: il vitto, l'alloggio, le uniformi e la normale istruzione secondo le disposizioni del decreto n. 75 di repertorio in data 20 maggio 1952.

Art. 3.

Coloro che intendono di partecipare al concorso dovranno indirizzare all'Ufficio dell'Istruzione Pubblica una domanda in carta legale da So. 0,80 firmata di proprio pugno dall'aspirante che potrà essere presentata o direttamente all'Ufficio dell'Istruzione Pubblica entro il 15 luglio p.v. o alle Residenze competenti non oltre il 20 luglio p. v.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato del Residente dal quale risultino le generalità ed il luogo di nascita dell'aspirante, che egli non sia minore degli anni 12 e non abbia superato i 18 anni di età;

b) certificato di buona condotta dell'aspirante;

c) certificato attestante il grado di istruzione conseguito dall'aspirante, rilasciato dall'ultima scuola elementare che egli ha frequentato;

d) certificato medico attestante che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattia che pregiudichino la vita collegiale;

e) dichiarazione del padre o di chi ne fa le veci, ovvero dell'aspirante, se esso abbia raggiunta la maggiore età — resa e firmata davanti al Cadi e controfirmata dal Residente, contenente l'impegno di far frequentare all'aspirante, ove questi risulti vincitore del concorso, la Scuola Agraria di El Mugne per l'intero triennio e di farlo dimorare nel collegio annesso alla scuola. Il dichiarante dovrà altresì attestare di essere a conoscenza che se l'alunno abbandoni il Collegio o venga da esso ritirato senza un grave giustificato motivo, il firmatario della dichiarazione sarà tenuto al pagamento di tutte le spese sostenute dal Collegio per il mantenimento e l'istruzione dell'alunno durante tutto il periodo da esso trascorso nel Collegio stesso.

Art. 5.

Sull'ammissione degli aspiranti al concorso di cui trattasi giudica inappellabilmente la commissione esaminatrice che informerà tempestivamente gli aspiranti ammessi al concorso della data di inizio degli esami.

Art. 6.

Spetta alla commissione esaminatrice di stabilire le modalità, la procedura e la disciplina da osservarsi durante lo svolgimento delle prove di esame.

Art. 7.

La Commissione, composta di 5 membri, sarà nominata con decreto dell'Amministratore.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in due prove scritte di: italiano e aritmetica ed in una prova orale consistente in lettura e conversazione su argomenti di cultura generale.

E' facoltativa la prova scritta di lingua araba.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice disporrà di 50 punti per ciascuna delle prove scritte compresa la prova facoltativa di lingua araba e di 50 punti per la prova orale; disporrà altresì di 40 punti per i titoli.

Art. 10.

Non saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che non abbiano raggiunto i 25 punti almeno nella prova di italiano ed in quella di aritmetica.

Art. 11.

Saranno dichiarati idonei e iscritti nella graduatoria i candidati che abbiano raggiunto almeno 90 punti con non meno di 30/50 per ciascuna delle prove di esame obbligatorie.

La graduatoria d'esame sarà definitiva solo dopo l'approvazione dell'Amministratore.

Art. 12.

Il giudizio sull'esito degli esami, emesso dalla Commissione giudicatrice, è insindacabile.

E' ammesso ricorso all'Amministratore per i soli casi di irregolarità nello svolgimento delle prove d'esame.

Art. 13.

I primi 25 in graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso, ed avviati subito al Collegio Agrario di El Mugne.

Art. 14.

Le prove d'esame avranno luogo in Mogadiscio entro la prima quindicina del mese di agosto 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

DECRETO n. 88 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTA la domanda in data 10 febbraio 1952 del dr. Lelio Lecisci nella qualità di Presidente in carica del « Circolo del Tennis » di Mogadiscio, intesa ad ottenere la libera disponibilità di un'area demaniale in Mogadiscio, a forma irregolare della superficie di mq. 4306 situata in via Corni confinante a Sud con detta via e con la Moschea Sceek Ibrahim ed area demaniale, ad Ovest con area demaniale, a Nord con prolungamento del Viale Italia, ad Est con strada pubblica e prospiciente il Campo Sportivo;

CONSIDERATO che detto terreno venne fin dal 1924 assegnato in godimento al Circolo del Tennis che curava, in prosieguo di tempo, la recinzione di tutta l'area, la costruzione dei campi da gioco, nonché la sopraelevazione ed il completamento dell'attuale ufficio adibito a sede sociale;

CONSIDERATO che, come risulta dal foglio n. 2774 del 25 marzo 1952 dell'Ufficio Tecnico Municipale di Mogadiscio, gli stabili

costrutti sul terreno in questione rispondono alle norme del Regolamento Edilizio ed alle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti;

RITENUTO che per effetto dell'Ordinanza n. 5 del 1950 sono tuttora applicabili nel Territorio le disposizioni disciplinanti le concessioni edilizie contenute nell'Ordinamento Fondiario per l'Eritrea approvato con r. d. 7 febbraio 1926, n. 269, estese alla Somalia con r. d. 17 marzo 1938, n. 380;

CONSIDERATO che all'Avviso ad Opponendum pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 3 del 1° marzo 1952 non è stata ratta alcuna opposizione circa la concessione dell'area richiesta;

RITENUTO che la domanda surriferita appare legittima per le suesposte considerazioni e che in vista dello scopo ricreativo-sportivo del Sodalizio possa farsi luogo alla concessione del terreno a titolo gratuito;

DECRETA:

E' riconosciuta al Circolo del Tennis di Mogadiscio la concessione edilizia a titolo gratuito e, conseguentemente, la libera disponibilità dell'area di terreno demaniale in via Corni, Mogadiscio, della superficie di mq. 4306, come sopra descritta e delimitata come dall'annesso schizzo planimetrico.

Mogadiscio, li 26 marzo 1952.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO n. 89 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

RITENUTO che, in forza della propria Ordinanza 12 aprile 1950, n. 5, sono tuttora applicabili nel territorio della Somalia le norme sulle concessioni agricole, di cui al r. d. 24 gennaio 1929, n. 226, e relativo regolamento di esecuzione approvato con d. m. 22 ottobre 1929;

VISTO il d. g. del 6 agosto 1935, n. 10960, che, alle condizioni del disciplinare ad esso allegato, concede, con contemporaneo trasfe-

rimento della proprietà, una concessione agricola di Ha. 79,50, sita nel Comprensorio di Genale al Sig. Trocelli Cesare ;

VISTO il d. g. del 24 dicembre 1936, n. 12204, che, alle condizioni del disciplinare allegato, accorda al detto concessionario, con contemporaneo trasferimento della proprietà, un lotto complementare di Ha. 50 nel comprensorio di Genale ;

VISTA la domanda in data 28 dicembre 1951 con la quale il Signor Trocelli Cesare fu Luigi dichiara di aver adempiuto agli obblighi del disciplinare e chiede la constatazione, previo al prescritto accertamento tecnico della effettuata messa in valore, dell'avvenuto passaggio dell'azienda in proprietà libera ed assoluta ;

VISTI i due verbali di accertamento stesi il 24 gennaio 1952 dai quali risulta che il concessionario ha adempiuto a tutti gli obblighi del disciplinare fin dal periodo prebellico ;

RITENUTO che non venne a suo tempo provveduto all'accertamento dell'adempimento agli oneri del disciplinare per motivi dipendenti dallo stato di guerra e dall'occupazione del Territorio ;

CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento della domanda :

DECRETA :

Agli effetti di cui alla lettera d) del r. d. 24 gennaio 1929, n. 226, viene fatto constare che il Sig. Trocelli Cesare fu Luigi, titolare della concessione di Ha. 79,50 con il lotto complementare di Ha. 50 accordata con d. g. del 6 agosto 1935, n. 10960, e con il d. g. del 24 dicembre 1936, n. 12204, ha adempiuto fin dal periodo prebellico a tutti gli obblighi derivanti dal disciplinare di concessione e che la messa in valore del fondo risulta ultimata ; pertanto gli è riconosciuta la libera disponibilità del terreno.

Mogadiscio, li 12 maggio 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

DECRETO n. 90 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

RITENUTO che, in forza della propria Ordinanza 12 aprile 1950, n. 5, sono tuttora applicabili nel territorio della Somalia le norme sulle concessioni agricole, di cui al r. d. 24 gennaio 1929, n. 226, e relativo regolamento di esecuzione approvato con d. m. 22 ottobre 1929;

VISTO il d. g. del 4 novembre 1935, n. 11032, che, alle condizioni del disciplinare ad esso allegato, conferma, con contemporaneo trasferimento della proprietà, una concessione agricola di Ha. 151.0500, sita nel comprensorio di Genale, al Sig. Mello Ugo;

VISTO il d. g. del 4 gennaio 1937, n. 12236, che, alle condizioni del disciplinare allegato, accorda al detto concessionario, con contemporaneo trasferimento della proprietà, un lotto complementare di Ha. 50 nel Comprensorio di Genale;

VISTA la domanda in data 2 marzo 1951 con la quale il sig. Dalbesio Giovanni, procuratore del sig. Mello Ugo, dichiara di aver adempiuto agli obblighi del disciplinare e chiede la constatazione, previo il prescritto accertamento tecnico dell'effettuata messa in valore, dell'avvenuto passaggio dell'azienda in proprietà libera ed assoluta;

VISTO i verbali di accertamento in data 5 marzo 1951 dai quali risulta che il concessionario ha adempiuto agli obblighi del disciplinare dal periodo prebellico;

RITENUTO che non venne a suo tempo provveduto all'accertamento dell'adempimento agli oneri del disciplinare per motivi dipendenti dallo stato di guerra e dall'occupazione del Territorio;

CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento della domanda;

DECRETA:

Agli effetti di cui alla lettera d) del r. d. 24 gennaio 1929, n. 226, viene fatto constare che il Sig. Mello Ugo, titolare della concessione di Ha. 151,0500, con il lotto complementare di Ha. 50, accordata con d. g. del 4 settembre 1935, n. 11032, e con il d. g. del 4 gennaio 1937,

n. 12236, ha adempiuto fino dal periodo prebellico a tutti gli obblighi derivanti dal disciplinare di concessione e che la messa in valore del fondo risulta ultimata; pertanto gli è riconosciuta la libera disponibilità del terreno.

Mogadiscio, li 12 maggio 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE

Canino

DECRETO n. 91 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

RITENUTO che, in forza della propria Ordinanza 12 aprile 1950, n. 5, sono tuttora in vigore nel territorio della Somalia, in quanto applicabili, le norme sulle concessioni agricole, di cui al r. d. 24 gennaio 1929, n. 226, e relativo regolamento di esecuzione approvato con d. m. 22 ottobre 1929;

VISTO il d. g. 10363 del 3 luglio 1934 che riconosce la proprietà libera ed assoluta del terreno concesso con d. g. 10028 del 30 dicembre 1933 a scopo agricolo nella II zona di colonizzazione di Genale;

VISTO il d. g. 19 gennaio 1937, n. 12294, che, alle condizioni del disciplinare ad esso allegato, accorda al detto concessionario, con contemporaneo trasferimento della proprietà, un lotto complementare di Ha. 50 nel Comprensorio di Genlae;

VISTO il d. g. 22 gennaio 1940 che accorda un ampliamento del detto lotto bananiero, la cui superficie viene portata da 50 a 200 Ha., alle medesime condizioni di cui al disciplinare 24 novembre 1936;

VISTA la domanda in data 3 novembre 1951 con la quale il signor Alcide Garcina dichiara di aver adempiuto agli obblighi del disciplinare e chiede la constatazione, previo il prescritto accertamento tecnico della effettuata messa in valore, dell'avvenuto passaggio del lotto in proprietà libera ed assoluta;

VISTO il verbale di accertamento in data 10 maggio 1952, dal quale risulta che il concessionario ha adempiuto agli obblighi del disciplinare sin dal periodo prebellico;

RITENUTO che non venne a suo tempo provveduto all'accertamento dell'adempimento agli oneri del disciplinare per motivi dipendenti dallo stato di guerra e dall'occupazione del Territorio;

CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento della domanda;

DECRETA:

Agli effetti di cui alla lettera d) del r. d. 24 gennaio 1929, n. 226, viene fatto constare che il sig. Alcide Garcina, titolare del lotto bananiero di Ha. 50 concesso con d. g. 19 gennaio 1937, n. 12294, e del relativo ampliamento di Ha. 150 concesso con d. g. 22 gennaio 1940, ha adempiuto a tutti gli obblighi del disciplinare di concessione sin dal periodo prebellico e che la messa in valore del fondo risulta ultimata; pertanto gli è riconosciuta la libera disponibilità del terreno.

Mogadiscio, li 12 maggio 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE

Canino

DECRETO n. 92 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

RITENUTO che, in forza della propria Ordinanza 12 aprile 1950, n. 5, sono tuttora applicabili nel territorio della Somalia le norme sulle concessioni agricole, di cui al r. d. 24 gennaio 1929, n. 226, e relativo regolamento di esecuzione approvato con d. m. 22 ottobre 1929;

VISTO il d. g. 1° febbraio 1937, n. 12315, che trasferisce a favore del Dr. Antonino Falcone, alle medesime condizioni del disciplinare originario, la titolarità della concessione di Ha. 146 e del lotto complementare di Ha. 50, siti nel Comprensorio di Genale e già accordati con contemporaneo trasferimento della proprietà al signor Balladelli Ubaldo rispettivamente con dd. gg. 21 settembre 1935, n. 11078, e 4 gennaio 1937, n. 12231;

VISTO l'atto 28 settembre 1936, registrato il 6 ottobre 1936 al n. 79 nel registro degli atti notarili della R. Residenza di Vittorio d'Africa, con cui il s.g. Falcone Carmelo vendeva — con l'autorizzazione di cui all'art. 2 del d. g. 31 luglio 1936, n. 11782 — al fratello Dr. Falcone Antonino, oltre ad Ha. 78 della propria azienda madre passata in proprietà libera ed assoluta con il citato d. g. numero 11782, i diritti presenti e futuri su Ha. 25 del lotto complementare già datogli in consegna e che successivamente gli veniva regolarmente accordato con d. g. del 4 gennaio 1937, n. 12233;

VISTA la domanda in data 23 dicembre 1950 con la quale il Dr. Falcone Antonino dichiara di aver adempiuto agli obblighi del disciplinare e chiede la constatazione, previo il prescritto accertamento tecnico della effettuata messa in valore, dell'avvenuto passaggio dell'azienda in proprietà libera ed assoluta;

VISTI i verbali di accertamento stessi in data 16 febbraio 1951 e 11 marzo 1952 dai quali risulta che il concessionario ha adempiuto agli obblighi del disciplinare fin dal periodo prebellico;

RITENUTO che non venne a suo tempo provveduto all'accertamento dell'adempimento agli oneri del disciplinare per motivi dipendenti dallo stato di guerra e dall'occupazione del Territorio;

CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento della domanda;

DECRETA:

Agli effetti di cui alla lettera d) del r. d. 24 gennaio 1929, n. 226, viene fatto constare che il Dr. Antonino Falcone, titolare della concessione di Ha. 146 con il lotto complementare di Ha. 50, accordata con d. g. 1° febbraio 1937, nonché della concessione di Ha. 25 pervenutagli con atto notarile 28 settembre 1936 dal fratello Carmelo Falcone, cui era stata accordata con d. g. 4 gennaio 1937, n. 12233, ha adempito fin dal periodo prebellico a tutti gli obblighi del disciplinare di concessione e che la messa in valore del fondo risulta ultimata; pertanto la libera disponibilità del terreno gli è riconosciuta.

Mogadiscio, li 12 maggio 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE

Canino

DECRETO n. 93 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

RITENUTO che, in forza della propria Ordinanza 12 aprile 1950, n. , sono tuttora applicabili nel territorio della Somalia le norme sulle concessioni agricole, di cui al r. d. 24 gennaio 1929, n. 226, e relativo regolamento di esecuzione approvato con d. m. 22 ottobre 1929;

VISTO il d. g. del 14 dicembre 1936, n. 12178, che, alle condizioni del disciplinare ad esso allegato, conferma con contemporaneo trasferimento della proprietà, una concessione agricola di Ha. 213,55 sita nel Comprensorio di Genale al sig. Da Novi Domenico;

VISTA la domanda in data 8 febbraio 1951 con la quale il signor Da Novi Domenico dichiara di aver adempiuto agli obblighi del disciplinare e chiede la constatazione, previo il prescritto accertamento tecnico della effettuata messa in valore, dell'avvenuto passaggio della azienda in proprietà libera ed assoluta;

VISTO il verbale di accertamento in data 16 febbraio 1951 dal quale risulta che il concessionario ha adempiuto agli obblighi del disciplinare fin dal periodo prebellico;

RITENUTO che non venne a suo tempo provveduto all'accertamento dell'adempimento agli oneri del disciplinare per motivi dipendenti dallo stato di guerra e dall'occupazione del Territorio;

CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento della domanda;

DECRETA:

Agli effetti di cui alla lettera d) del r. d. 24 gennaio 1929, n. 226, viene fatto constare che il sig. Domenico Da Novi, titolare della concessione di Ha. 213.550 accordata con d. g. 14 dicembre 1936, numero 12178, ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal disciplinare di concessione sin dal periodo prebellico, e che la messa in valore del fondo risulta ultimata; pertanto gli è riconosciuta la libera disponibilità del terreno.

Mogadiscio, li 24 maggio 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE

Canino

DECRETO n. 94 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione,

RITENUTO che, in forza della propria Ordinanza 12 aprile 1950, n. 5, sono tuttora applicabili nel territorio della Somalia le norme sulle concessioni agricole, di cui al r. d. 24 gennaio 1929, n. 226, e relativo regolamento di esecuzione approvato con d. m. 22 ottobre 1929;

VISTO il d. g. del 13 dicembre 1935, n. 11261, che, alle condizioni del disciplinare ad esso allegato, conferma con contemporaneo trasferimento della proprietà una concessione agricola di Ha. 159 (ettari centocinquantanove) sita nel Comprensorio di Genale al signor Manfredini Tancredi;

VISTO il d. g. 19 gennaio 1937, n. 12298, che, alle condizioni del disciplinare allegato, accorda al detto concessionario, con contemporaneo trasferimento della proprietà, un lotto complementare di Ha. 50 (ettari cinquanta) nel Comprensorio di Genale;

VISTA la domanda in data 6 aprile 1939 con la quale il signor Manfredini Tancredi, dichiarando di aver adempiuto agli obblighi del disciplinare, chiede la constatazione, previo il prescritto accertamento tecnico della effettuata messa in valore dell'avvenuto passaggio dell'azienda in proprietà libera ed assoluta;

VISTI i due verbali di accertamento stesi il 24 gennaio 1951 dai quali risulta che il concessionario ha adempiuto agli obblighi dei disciplinari fin dal periodo prebellico;

RITENUTO che non venne a suo tempo provveduto all'accertamento dell'adempimento agli oneri del disciplinare per motivi dipendenti dallo stato di guerra e dall'occupazione del Territorio;

CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento della domanda;

DECRETA:

Agli effetti di cui alla lettera d) del r. d. 24 gennaio 1929, n. 226, viene fatto constare che il sig. Manfredini Tancredi, titolare della concessione di Ha. 159 con il lotto complementare di Ha. 50, accor-

data con d. g. 13 dicembre 1935, n. 11261, e con il d. g. 19 gennaio 1937, n. 12298, ha adempiuto fino dal periodo prebellico a tutti gli obblighi derivanti dal disciplinare di concessione e che la messa in valore del fondo risulta ultimata; pertanto è riconosciuta la libera disponibilità del terreno.

Mogadiscio, li 24 maggio 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE

Canino

DECRETO n. 95 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

RITENUTO che, in forza della propria Ordinanza 12 aprile 1950, n. 5, sono tuttora applicabili nel territorio della Somalia le norme sulle concessioni agricole, di cui al r. d. 24 gennaio 1929, n. 226, e relativo regolamento di esecuzione approvato con d. m. 22 ottobre 1929;

VISTO il d. g. 22 marzo 1940, n. 16820, che revocava il lotto aggiuntivo concesso ai sigg. Renier, Angeleri e Marchetti con d. g. 15 luglio 1937, n. 12774, riduceva ad Ha. 15 la superficie dell'azienda agricola concessa con d. g. 24 gennaio 1933, n. 9760, ai predetti signori e accordava loro un appezzamento di terreno di Ha. 300 sulla riva sinistra dell'Uebi Scebeli, fra le zone di Bulo Ibreno e Dagai Bere, nel comprensorio di colonizzazione di Genale, alle condizioni del disciplinare ad esso allegato;

VISTA la domanda in data 5 gennaio 1952 con la quale il signor Vittorio Angeleri, in qualità di contitolare dell'azienda agricola sopra specificata, dichiara di aver adempiuto agli obblighi del disciplinare sin dal periodo prebellico, e chiede la constatazione, previo il prescritto accertamento tecnico della effettuata messa in valore, dell'avvenuto passaggio dell'azienda in proprietà libera ed assoluta;

VISTO il verbale di accertamento in data 20 gennaio 1952 dal quale risulta che il concessionario ha adempiuto agli obblighi del disciplinare fin dal periodo prebellico;

RITENUTO che non venne a suo tempo provveduto all'accertamento dell'adempimento agli oneri del disciplinare per motivi dipendenti dallo stato di guerra e dall'occupazione del Territorio;

CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento della domanda:

DECRETA:

Agli effetti di cui alla lettera d) del r. d. 24 gennaio 1929, n. 226, viene fatto constare che i sigg. Renier, Angeleri, Marchetti, titolari della concessione accordata con d. g. 22 marzo 1950, n. 16820, hanno adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal disciplinare di concessione e che la messa in valore del fondo risulta ultimata; pertanto gli è riconosciuta la libera disponibilità del terreno.

Mogadiscio, li 18 giugno 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE

Canino

DECRETO n. 97 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTA la domanda in data 4 maggio 1952 con la quale il signor Rossati rag. Anacleto, nella sua qualità di procuratore « ad negotia », come da procura 15 marzo 1952 a rogito del Notaio ff. sig. Ferrara Luigi in Mogadiscio, rep. n. 7267, registrato addì 22 aprile 1952 al n. 668 vol. II atti pubblici, del sig. De Savorgnan Milone, titolare della concessione agricolo sita sulla riva destra del Giuba, Commissariato di Chisimaio, della superficie di Ha. 120, chiede che la titolarità della detta concessione agricola sia trasferita alla Società per Azioni, « De Savorgnan e C. » rappresentata dal Consigliere Delegato signor Accornero Carlo;

VISTO il d. g. 15919 del 1° agosto 1939 con il quale veniva accordata, con contemporaneo trasferimento della proprietà, al signor De Savorgnan Milone, la concessione di cui sopra;

VISTO l'atto 18 aprile 1952 a rogito del sig. Ferrara Luigi, con funzioni di notaio della Somalia, in Mogadiscio, rep. n. 7378, con il

quale viene costituita, con sede a Chisimaio, una società sotto la denominazione « De Savorgnan e C., Società per Azioni »;

VISTO lo Statuto della società « De Savorgnan e C. »;

VISTA la dichiarazione con la quale il sig. Accornero Carlo, quale procuratore e consigliere delegato della « De Savorgnan e C. »;

VISTA la dichiarazione con la quale il sig. Accornero Carlo, quale procuratore e consigliere delegato della « De Savorgnan e C. s.p.a. », si impegna ad assumere tutti gli obblighi derivanti dal disciplinare di concessione;

SENTITO il parere dell'Ufficio Agrario;

RITENUTA l'opportunità di meglio incrementare la valorizzazione della azienda mediante il trapasso di titolarità in favore della s.p.a. « De Savorgnan e C. »;

DECRETA:

La titolarità della concessione agricola di Ha. 120, accordata, con contemporaneo trasferimento della proprietà, con d. g. 15919 del 1° agosto 1939 al sig. De Savorgnan Milone, con disciplinare in data 31 luglio 1939, nel Comprensorio del Basso Giuba, è trasferita alla Società per Azioni « De Savorgnan e C. », con gli stessi obblighi derivanti e derivati dal disciplinare di concessione.

Mogadiscio, li 24 maggio 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE
Canino

DECRETO n. 98 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTO l'art. 2 dell'Ordinanza n. 47 del 22 luglio 1950, relativo all'Ordinamento dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia;

VISTO il decreto n. 67 del 15 ottobre 1950, concernente la nomina della Commissione di Appello, prevista dall'art. 36 del Procla-

ma n. 8 del 12 agosto 1944, con cui fu istituita la contribuzione sul reddito;

RITENUTO necessario procedere alla temporanea sostituzione, nella carica di presidente della predetta Commissione di Appello, del Dott. Carlo Gentilucci, Magistrato di Appello Giudice della Somalia, durante il congedo ordinario che attualmente fruisce;

DECRETA:

Art. 1.

Il Dott. Domenico Raspini, magistrato di tribunale, Giudice della Somalia reggente, è nominato presidente della Commissione di Appello, di cui alle premesse, in temporanea sostituzione del Dott. Carlo Gentilucci, durante il congedo ordinario che questi fruisce.

Art. 2.

Il presente decreto entra immediatamente in vigore.

Mogadiscio, li 8 luglio 1952.

IL SEGRETARIO GENERALE

Canino

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

DISPOSIZIONE N. 7 DEL CONTROLLORE DEI PREZZI
IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO
CONTROLLORE DEI PREZZI

In virtù dei poteri conferitigli dall'art. 4 del Proclama n. 24 del 1943 e del Decreto dell'Amministratore n. 39 di repertorio in data 20 marzo 1952;

VISTA l'Ordinanza n. 97 del Controllore dei Prezzi del 30 agosto 1949, che stabiliva il prezzo di vendita dell'acqua distillata a Sh. 0,05 al litro;

SENTITO il parere del Comitato Controllo Prezzi nella seduta del 7 giugno 1952;

DISPONE

A decorrere dal **21 giugno 1952** il prezzo massimo di vendita consentito per l'acqua distillata sulla piazza di Mogadiscio, resta fissato come segue:

PREZZO ALL'INGROSSO: So. 0,08 al litro, minimo 20 litri.

PREZZO AL MINUTO: » 0,10 al litro.

In pari data, in deroga a quanto stabilito con la disposizione n. 5 del 27 marzo 1952, il prezzo di vendita del ghiaccio prodotto con acqua distillata è ridotto da So. 0,50 a So. 0,35 al chilogrammo.

Mogadiscio, li 21 giugno 1952.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

Controllore dei Prezzi

M. Ciotola

PARTE SECONDA

UFFICIO DEL GIUDICE DELLA SOMALIA

ESTRATTO DI SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

Con sentenza in data 20 Giugno 1952, il Sig. Giudice della Somalia dr. Carlo Gentilucci ha dichiarato il fallimento di Forlivesi Ines fu Giovanni Battista in Berton, esercente negozio di generi alimentari al minuto in Corso Italia Zona F. VI n. 7-12 ha nominato Giudice delegato se medesimo e curatore il Rag. Guarino Guido residente in Mogadiscio Piazza Casati n. 20; ha assegnato ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito il termine di giorni 20 dalla data di affissione della sentenza per la presentazione in Cancelleria delle relative domande; ha stabilito il giorno 14 agosto 1952 ore 9, nell'Ufficio del Giudice della Somalia in Mogadiscio, per l'adunanza dei creditori, in cui si procederà all'esame dello stato passivo.

Mogadiscio, li 20 giugno 1952.

IL CANCELLIERE DIRIGENTE
Luigi Arredi

UFFICIO GIUDIZIARIO DEL COMMISSARIATO REGIONALE DEL BENADIR — FF. PRETURA

Eredità giacente BOLLO GIUSEPPE

Con Decreto del Giudice di Commissariato ff. Pretore, in data 6 Giugno 1952, è stata dichiarata giacente l'eredità lasciata dal defunto Sig. Bollo Giuseppe deceduto in Mogadiscio il 3 Giugno 1952.

Curatore è stato nominato il Sig. Peraglie dr. Cesare residente in Genale. Il tutto a sensi e per gli effetti di cui all'art. 528 c.c. — 762 e 781 e ss. c.p.c. Mogadiscio, i 7 giugno 1952.

IL CANCELLIERE
F.to Bartolozzi

UFFICIO GIUDIZIARIO DEL COMMISSARIATO REGIONALE DEL BENADIR — FF. PRETURA

Eredità giacente GAMMI LUIGI

Con Decreto del Giudice di Commissariato ff. Pretore, in data 13 Giugno 1952, è stata dichiarata giacente l'eredità lasciata dal defunto Sig. Cammi Luigi deceduto a Ramiola di Fernove (Parma) il 10 Aprile 1952.

Curatore è stato nominato il Sig. Bertarelli Francesco residente a Mogadiscio.

Il tutto a sensi e per gli effetti di cui all'art. 528 e.c. — 762 e ss. c.p.c. Mogadiscio, li 17 Giugno 1952.

IL CANCELLIERE

F.to Bartolozzi

**CASSA PER LA CIRCOLAZIONE MONETARIA IN SOMALIA
SOCIETA' PER AZIONI — SEDE IN ROMA**

Rogito Notar Castellini, Roma, N. 19927; Rep. N. 75031

ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

SI RENDE NOTO

che l'Assemblea generale ordinaria dell'intestata Società, tenutasi in Roma il giorno 29 Aprile 1952, ha approvato all'unanimità il Bilancio dell'esercizio 18 Aprile 1950 — 31 Dicembre 1951 e del relativo conto Profitti e Perdite che chiude con le seguenti risultanze: Attivo So. 46.464.320,19 — Passivo e Capitale So. 46.464.320,19 — Spese e ammortizzazioni So. 2.183.128,37 — Profitti So. 2.183.128,37.

Registrato a Roma il 16-5-1952 al N. 22839 Vol. 72.

Cassa per la Circolazione Monetaria in
Somalia — Dipendenza di Mogadiscio

IL DIRETTORE

Depositato in Cancelleria, oggi 21 Giugno 1952.

IL CANCELLIERE

Gabriele Di Vito

**C. I. E. T.
COMMERCIALE IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI TRASPORTI
SOCIETA' PER AZIONI**

Con atto pubblico n. 7689 in data 11-6-1952, qui registrato al n. 819 atti pubblici Vol. II stessa data, si è costituita la Società per Azioni sotto la denominazione: « C. I. E. T. Commerciale Importazione Esportazione Trasporti ».

Capitale Sociale So. 18.000 interamente versato.

Amministratore Unico Signor Carlo Cuturi.

L'atto costitutivo è stato omologato dall'Ill.mo Signor Giudice della Somalia con suo decreto in data 17 giugno 1952.

IL NOTAIO DELLA SOMALIA ff.

Luigi Ferrara

IMPRESA COSTRUZIONI ING. FERRARA S. A.
(in liquidazione)

Sede in Mogadiscio — Capitale sociale L. 1.600.000

Gli azionisti della Società si sono riuniti in Assemblea ordinaria in Roma, Via Maria Adelaide n. 12, il giorno 25 aprile 1952 ed hanno approvato il bilancio al 31 dicembre 1951 recante i seguenti risultati:

Spese ed oneri	Lit. 945.583.60
Proventi	» 283.640.24
	<hr/>
Perdita	Lit. 661.943.36

Mogadiscio, li 10 giugno 1952.

p. p. IL LIQUIDATORE
Massimini Luigi

S. A. C. A.
SOCIETA' ANONIMA COOPERATIVA AGRICOLA DI GENALE

Il giorno 25 maggio 1952 si è riunita nella Sede Sociale di Vittorio d'Africa, l'Assemblea Straordinaria degli azionisti della S. A. C. A. per discutere sul seguente ordine del giorno:

- a) -- Spese di Amministrazione;
- b) — Programma Sociale;
- c) — Varie ed eventuali.

Nessuna modifica è stata apportata allo Statuto Sociale.

Mogadiscio, li 31 maggio 1952.

IL NOTARO ff.
Luigi Ferrara

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

Omissis

AUTORIZZA

Il Sig. Giovanni Mantoan fu Antonio ad impiantare, in Mogadiscio, una azienda per il commercio d'importazione ed esportazione.

L'esercizio dell'attività di cui sopra è subordinato al pagamento della tassa annuale d'esercizio, da effettuarsi presso il Municipio di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 30 Maggio 1952

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
dr. M. Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

Omissis

AUTORIZZA

La « Società Saline Somale » ad impiantare, in Mogadiscio, una azienda per il commercio d'importazione ed esportazione.

L'esercizio dell'attività di cui sopra è subordinato al pagamento della tassa annuale d'esercizio, da effettuarsi presso il Municipio di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 30 Maggio 1952

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

dr. Mario Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

Omissis

AUTORIZZA

Il Sig. Dere Bakar Banan — Datarat — ad impiantare, in Merca, una azienda per il commercio d'importazione ed esportazione ed all'ingrosso di generi vari.

L'esercizio dell'attività di cui sopra è subordinato al pagamento della tassa annuale d'esercizio, da effettuarsi presso il Municipio di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 26 aprile 1952.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

M. Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

Omissis

AUTORIZZA

La Ditta dr. Cosmo De Vincenzi ad impiantare, in Mogadiscio, una industria per la sgranatura e pressatura in balle del cotone e delineatura dei semi.

L'esercizio dell'attività di cui sopra è subordinato al pagamento della tassa annuale d'esercizio, da effettuarsi presso il Municipio di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 30 Maggio 1952

IL CAPO UFFICIO REGGENTE

M. Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO
AUTORIZZA

Omissis

La Società Romana di Colonizzazione in Somalia ad installare in esclusiva per il territorio del Commissariato del Basso Giuba gli impianti industriali occorrenti per la lavorazione ed estrazione meccanica del Sisal.

Detta autorizzazione ha la durata di anni 10.

E' concessa alla Società Romana di Colonizzazione in Somalia limitatamente ai redditi propri derivanti da detta attività l'esenzione fiscale dalla contribuzione sul reddito per la durata di anni cinque a decorrere dalla data di inizio dell'attività industriale predetta.

L'Amministrazione si riserva di stipulare una convenzione per regolamentare e complementare la presente autorizzazione.

Mogadiscio, li 30 Maggio 1952

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
dr. Mario Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

Omissis

AUTORIZZA

La « S. I. S. I. A. » Società Italo Somala Incremento Agricoltura ad impiantare, in Mogadiscio, una azienda per il commercio d'importazione ed esportazione

L'esercizio dell'attività di cui sopra è subordinato al pagamento della tassa annuale d'esercizio, da effettuarsi presso il Municipio di Mogadiscio.

Mogadiscio, li 30 Maggio 1952

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
dr. Mario Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione per la voltura della licenza
d'importazione ed esportazione

Ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1952, si rende noto che i Sigg. Caputo Luigi e Rucci Giuseppe hanno presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per la voltura della licenza n. 949/1^a

intestata al Sig. Comino Dolcioso relativa al commercio d'importazione ed esportazione.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
dr. Mario Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione per l'impianto di una azienda per il commercio d'importazione e di esportazione

Ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1952, si rendo noto che il Sig. Liberatore di Ettore ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'impianto, in Mogadiscio, di una azienda per il commercio d'importazione ed esportazione.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
dr. Mario Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione per l'impianto di una azienda per il commercio d'importazione e di esportazione

Ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1952, si rende noto che il Sig. Habibbhoy Essak Kamis — Pakistan — ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'impianto, in Mogadiscio, di una azienda per il commercio d'importazione ed esportazione.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
dr. Mario Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione per l'impianto di una azienda per il commercio all'ingrosso

Ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1952, si rende noto che il Sig. Ahmed Muhisin Abdalla — cabila Azani — ha presen-

tato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio del « commercio all'ingrosso di alimentari ».

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
dr. Mario Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione per l'impianto di una azienda per il commercio d'importazione e di esportazione, ed all'ingrosso di generi vari

Ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1952, si rende noto che il Sig. Omar Mohamed Suffi — Durugbo — ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per lo impianto, in Merca, di una azienda per il commercio d'importazione-esportazione ed all'ingrosso di generi vari.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
M. Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione per l'impianto di una azienda per il commercio di « Ducan, con alimentari, all'ingrosso ».

Ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1952, si rende noto che il Sig. Beheth bin Talib Nassir — cabila Bel Baheth — ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio del commercio di « Ducan con alimentari all'ingrosso ».

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
M. Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione per l'impianto di una azienda per il commercio di « Ducan, con alimentari, all'ingrosso ».

Ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1952, si rende noto che l'arabo Omar Salah Said — Bin Amer — ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio del commercio di « Ducan, con alimentari, all'ingrosso ».

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
M. Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione per l'impianto di una azienda per il commercio di « Ducan, con alimentari, all'ingrosso ».

Ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1952, si rende noto che il Sig. Scerif Salah bin Mohamed Salah, Albagdadi, ha presentato domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio del commercio di « Ducan con alimentari all'ingrosso ».

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
dr. Mario Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio Industria, Commercio Interno e Lavoro

AVVISO AD OPPONENDUM

Richiesta di autorizzazione per l'impianto di una azienda per il commercio di « Ducan, con alimentari, all'ingrosso ».

Ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 17 di rep. in data 15 settembre 1952, si rende noto che il Sig. Ali bin Abud Ali — cabila Bel Baheth — ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio del commercio di « Ducan, con alimentari, all'ingrosso ».

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
M. Tagliavia

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

AVVISO AD OPPONENDUM

**Richiesta di autorizzazione per l'impianto di una azienda industriale
d'importazione e di esportazione**

Si rende noto che il Sig. Scerif Mohamed Nur ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per la costituzione in Bardera di una Azienda per il Commercio di importazione e di esportazione.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
dr. A. Manconi

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
IL CAPO DELL'UFF. INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO E LAVORO

AVVISO AD OPPONENDUM

**Richiesta di autorizzazione per l'impianto di una azienda
d'importazione e di esportazione**

Si rende noto che il Sig. Hagi Issa Barcadle Issac ha presentato domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per la costituzione in Bardera di una Azienda per il Commercio di Importazione e di Esportazione.

Chiunque abbia interesse può fare opposizione entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
dr. A. Manconi

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 11 luglio 1951 la Cooperativa Edilizia di Mogadiscio ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 3666 sito in Mogadiscio, sull'angolo del Corso V. Emanuele con Viale Regina Elena, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
M. Ciotola

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 8 novembre 1951 il Sig. Umberto Gerevini ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 1551 sito in Mogadiscio, Piazza Crispi, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
M. Ciotola

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 17 marzo 1952 il Sig. Pinnicchia Nicola Almerindo ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 151,07 sito in Mogadiscio - Corso Regina Elena, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso per le eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
M. Ciotola

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 27 marzo 1952 la S. A. Fratelli Mortara ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 951 sito in Mogadiscio, Viale XXIV Maggio, come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
M. Ciotola

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Ufficio LL. PP. e Comunicazioni

AVVISO AD OPPONENDUM

Si rende noto che con domanda pervenuta a questa Amministrazione in data 8 febbraio 1952 il Sig. Abdalla Bin Said Mucashin ha richiesto di ottenere in concessione a scopo edilizio, a norma delle vigenti disposizioni, un appezzamento di terreno demaniale della superficie di mq. 1336,30 sito in Mogadiscio, Via R. Santini come descritto nella planimetria depositata presso l'Ufficio Tecnico Municipale, di cui gli interessati possono prendere visione.

Si accordano trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso eventuali opposizioni.

IL CAPO UFFICIO REGGENTE
M. Ciotola

ENTE AUTONOMO FIERA DELLA SOMALIA

ESTRATTO DI VERBALE

Il Consiglio Generale dell'Ente nella riunione straordinaria d'urgenza tenuta il 1° luglio 1952 ha fra l'altro preso la seguente deliberazione:

« Riconosciuta la necessità e l'urgenza di conferire al Presidente, o a chi sostituisce, secondo l'Art. 6 comma 7 dello Statuto dell'Ente, più ampi poteri per tutto il tempo preparatorio della Fiera

D E L I B E R A

Sono conferiti al Presidente dell'Ente Autonomo Fiera della Somalia o a chi lo sostituisce, secondo lo Art. 6 comma 7 dello Statuto dell'Ente, tutti i poteri che lo Statuto conferisce al Consiglio Generale, legali e amministrativi, per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, limitatamente al periodo preparatorio della Fiera della Somalia e ad operazioni o procedimenti inerenti alla Fiera stessa ».

IL PRESIDENTE
Francesco Monti

B A N C O D I R O M A

Con delibera del Comitato Esecutivo in data 27 Giugno 1952, il Sig. Pietro Angelo, Vice Capo Ufficio della Filiale di Barletta, è trasferito alla Filiale di Mogadiscio in qualità di Procuratore.

BANCO DI ROMA — Filiale di Mogadiscio
Leschi